



Regione Autonoma della Sardegna

LEGGE REGIONALE 18.1.1993, N. 2 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CENTRALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI ALLE FARMACIE.

DEBITO PREGRESSO

Resta fermo che entro il 31 dicembre 1993 dovranno essere estinte, da parte delle UU.SS.LL. debentrici eventuali residue pendenze nei confronti delle farmacie per prestazioni rese e contabilizzate a tutto il 31 marzo 1993.

A tal fine l'Assessore Regionale della Sanita' si impegna a trasferire in favore delle summenzionate UU.SS.LL., con vincolo di destinazione ed in relazione ai tempi di concreta acquisizione, quote del FSN 1993 di parte corrente nonche', nei limiti occorrenti per l'azzeramento delle esposizioni ancora in essere, quote derivanti dai mutui in anticipazione contraibili ai sensi della Legge n. 67/93 ed in particolare da quelli relativi al ripiano della spesa dell'esercizio 1989, della maggiore spesa del 1991 ed al 70% della maggiore spesa 1992.

Per le situazioni in sofferenza non interamente ripianabili con le risorse richiamate nel precedente periodo, l'Assessore si impegna ad utilizzare altresì la quota del 2° mutuo a copertura del 70% della maggiore spesa sanitaria 1992, contraibile con la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della richiamata legge n. 67/93, nell'esercizio 1994.

Limitatamente a questi casi, il termine piu' sopra indicato, del 31 dicembre 1993, si intende prorogato al 28 febbraio 1994.

CENTRALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Con la firma del presente protocollo d'intesa, diviene definitiva la centralizzazione dei pagamenti delle competenze delle farmacie convenzionate, relative all'assistenza farmaceutica, gia' attuata in via sperimentale e transitoria a partire dalle competenze dovute ai farmacisti per le prestazioni erogate nel mese di aprile 1993.

Vengono pertanto confermati i seguenti termini e modalita' di pagamento, ferma restando l'individuazione della USL n. 20 di Cagliari quale USL capofila ai sensi dell'art. 1 della L.R. 18.1.1993, n. 2.

Al fine di consentire all'Amministrazione regionale ed alla USL capofila il puntuale assolvimento degli adempimenti derivanti dalla attuazione delle presenti intese, si riconosce strettamente funzionale alla centralizzazione dei pagamenti, l'adeguamento dei termini e delle modalita' convenzionali attualmente vigenti, secondo quanto in appresso:

Patrone *Luigi* *Luigi* *Luigi* *Luigi*



Regione Autonoma della Sardegna

- 2 -



- a) il termine ultimo per la consegna delle ricette e della distinta riepilogativa contabile alle UU.SS.LL. di appartenenza, di cui all'art. 9 dell'Accordo triennale reso esecutivo con D.P.R. n. 94/1989, e' anticipato al 5 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette.
- b) in relazione alla anticipazione del termine di cui alla precedente lettera a) ed al fine di favorire la semplificazione delle procedure di liquidazione e pagamento, si conviene di non dare attuazione alla disposizione relativa alla contabilizzazione e al pagamento dell'acconto di cui al comma 10 art. 9 del precitato D.P.R. n. 94/89.
- c) la U.S.L. n. 20 di Cagliari provvedera' all'effettiva e contestuale corresponsione a tutte le farmacie convenzionate della Regione, delle competenze nette dovute per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, entro il termine ultimo del 15 del mese successivo a quello di presentazione delle ricette e della distinta riepilogativa. La data del giorno 15 predetto costituisce termine di scadenza per l'applicazione della disposizione recata dal quarto comma dell'art. 2 della Legge regionale n. 2/1993.

A decorrere dalle competenze del mese di gennaio 1994 le modalita' ed i termini di pagamento di cui alle lett. a), b) e c) vengono estesi all'assistenza integrativa erogata dalle farmacie convenzionate concernente prodotti per diabetici, prodotti dietetici e materiale di medicazione.

Gli accordi contenuti nelle precedenti lett. a), b) e c) vengono assunti sulla base dei principi dettati dall'art. 8, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e potranno essere rivisti a seguito di modificazioni legislative che dovessero eventualmente intervenire nella disciplina dei termini e modalita' di pagamento alle farmacie convenzionate.

SOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE CONTENZIOSO

L'Assessore regionale della Sanita' promuove, entro il termine di 30 giorni dalla firma del presente protocollo d'intesa, appositi incontri tra gli Amministratori Straordinari delle UU.SS.LL. e le Organizzazioni dei farmacisti, con la finalita' che le parti pervengano alla sollecita soluzione extragiudiziale dei procedimenti giudiziari in corso concernenti il recupero coattivo dei crediti, dandosi in tal modo attuazione a quanto previsto dalle lett. b) e c) dell'art. 3 della Legge regionale 18.1.1993, n. 2.


Modesto De Sena

Francesco De Sena



Regione Autonoma della Sardegna

- 3 -

Peraltro, pur non essendo l'Amministrazione regionale parte nelle procedure giudiziarie in corso e fatta quindi salva la distinzione dei diversi ruoli istituzionali attribuiti ai vari soggetti considerati dalla L.R. n. 2/93 (Regione - Amministratori straordinari delle UU.SS.LL. - Farmacisti creditori), si ritiene tuttavia opportuno formulare alcuni criteri operativi, utili ad evitare eccessive disomogeneità nella soluzione extragiudiziale delle controversie in atto ed a favorire nel contempo la sollecita conclusione delle vertenze stesse.

Pertanto, in sede di definizione degli accordi transattivi con i farmacisti creditori, gli Amministratori straordinari, nell'ambito delle proprie responsabilità e della propria autonomia decisionale e previa attenta valutazione delle singole fattispecie concrete, con particolare riguardo allo stato ed all'oggetto dei procedimenti, potranno fare riferimento ai seguenti criteri di massima:

- a) riconoscimento degli interessi legali da determinarsi tra le parti e comunque in misura non superiore al tasso di legge.
- b) riconoscimento della rivalutazione monetaria da determinarsi tra le parti e comunque in misura non superiore agli indici ISTAT.
- c) relativamente alle spese legali:
 - riconoscimento dei diritti e degli onorari da determinarsi tra le parti e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari.
 - rimborso delle spese documentate, con esclusione del rimborso forfettario del 10%.
 - sono fatte salve eventuali situazioni specifiche per le quali si riterrà opportuno addivenire alla compensazione.

Le Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, assumono formale impegno affinché, per tutta la durata delle trattative relative alla conclusione degli accordi extragiudiziali con i singoli Amministratori straordinari e comunque non oltre il 30 giugno 94, continuino a tenere sospese le azioni legali tendenti al recupero coattivo dei crediti.

ART. 23 D.P.R. 21.2.1989, N. 94

Verrà promossa la costituzione di una commissione di studio paritetica che, nello spirito della vigente normativa, consenta alla Regione ed alle Organizzazioni sindacali dei farmacisti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il perseguimento unitario degli obiettivi programmati.

Luigi Ferrero
Antonio

Maddalena de Severis

Alighiero
Francesco



Regione Autonoma della Sardegna

- 4 -

PROCEDURE VERIFICA SPESA FARMACEUTICA

Verra' promossa l'istituzione di un osservatorio che, sulla base dei dati forniti dalle parti, consenta una puntuale verifica trimestrale dell'andamento della spesa farmaceutica soprattutto al fine di programmare l'erogazione dei livelli di assistenza concedibili in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Le Associazioni provinciali dei farmacisti si impegnano, dopo l'applicazione a regime della centralizzazione dei pagamenti, a consultarsi con l'Assessorato regionale della Sanita' ogni qualvolta la situazione lo richieda ed in particolare prima che vengano adite le vie legali, in conseguenza di eventuali ritardi nei pagamenti.

Cagliari li' 30 DIC. 1993

Le Associazioni Provinciali
dei Titolari di Farmacia

Gli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Alepi
Per Dr. Ghiani
Per Dr. Sechi

Mura
Per Dr. Ghiani

L'ASSESSORE
Avv. Giulio Steri

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Associazioni provinciali dei titolari di farmacia chiedono che lo stato di attuazione del presente protocollo d'intesa possa essere verificato per l'insorgere di nuove esigenze derivanti dall'applicazione del protocollo stesso o per importanti mutamenti che dovessero intervenire nell'attuale assetto della Sanita' in Sardegna.